COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836

Sito WEB: www.comunedicollepasso.gov.it

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 37 Del 10-03-2026

Oggetto: SENTENZA DEL TRIBUBALE CIVILE DI LECCE N. 827/2026, PUBBLICATA IL 2.03.2026. CONFERIMENTO INCARICO AVV. GIORGIO GRECO

L'anno duemilaventisei il giorno dieci del mese di marzo alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulla proposta di cui in oggetto.
Dei signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

Avv. MANTA Laura	**SINDACO**	**P**
Dott. Perrone Giuseppe	**VICE SINDACO**	**P**
Geom. Marra Monica	**ASSESSORE**	**A**
Dott. Castellana Giuseppe	**ASSESSORE**	**P**
Dott: Gianfreda Angelo	**ASSESSORE**	**A**

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Avv. MANTA Laura in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott. GRECO Alessandro
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Comunale, preliminarmente, dà lettura ai sig.ri amministratori presenti dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 secondo cui "*Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado*"; Quindi, in materia di monitoraggio dei rapporti amministrazione e soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Comunale ammonisce che non devono sussistere di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti. Il Segretario Comunale, pertanto, dà atto nel presente verbale che con riferimento al presente provvedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di interessi.
Si astiene dalla trattazione e votazione del presente punto, allontanandosi dall'aula, l'assessore Monica Marra.

Dato atto che il Consiglio Comunale:
• con deliberazione n. 7 del 25.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2026-2028;
• con deliberazione n. 8 del 25.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

Premesso che con nota acquisita al prot. 16405 del 10.11.2023, l'avv. Vincenzo Albertone, in nome e per conto di [redacted], ha notificato un atto di citazione dinanzi al Tribunale di Lecce, chiedendo l'accertamento della responsabilità del Comune di Collepasso per i presunti danni subiti dal proprio immobile a seguito della esecuzione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione in Piazza Dante e conseguente azione risarcitoria del danno;

Vista la propria deliberazione n. 151 del 5.12.2023 con la quale il Comune di Collepasso ha stabilito di costituirsi nel predetto giudizio, conferendo all'avv. Giorgio Greco del Foro di Lecce l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente;

Dato atto che:
• con propria deliberazione n. 126 del 4.10.2024 è stata manifestata la volontà di definire bonariamente il contenzioso di che trattasi con la corresponsione alla controparte della somma omnicomprensiva di euro 3.510,00, a tacitazione di tutte le domande formulate dagli stessi nel giudizio n. 7775/23 RG incardinato presso il Tribunale di Lecce, con compensazione delle spese;
• la suddetta proposta di definizione bonaria non è stata accettata dagli attori;
• il Tribunale civile di Lecce, con Sentenza n. 827/2026, pubblicata il 2.03.2026, acquisita al prot. 3729 del 5.03.2026, ha accolto le domande degli attori e, tra le altre, ha condannato il Comune di Collepasso alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, secondo le indicazioni date dal CTU Ing. Antonio Stefanelli nell'elaborato peritale;

Considerato che per tutte le motivazioni, in fatto ed in diritto, illustrate negli scritti difensivi depositati in giudizio dall'avv. Giorgio Greco in nome e per conto del Comune di Collepasso, che sono acquisiti in atti, si ritiene, sotto plurimi profili, di non condividere la predetta Sentenza e che la stessa, quindi, ai fini della tutela delle ragioni dell'Ente, sia meritevole di essere appellata;

Dato atto che:
• il valore del giudizio di appello, in considerazione della Sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, è compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 di cui al D.M. 55/2014 (recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247);
• è stato acquisito al prot. n. 3910 del 10.03.2026 il preventivo di spesa formulato dall'avv. Giorgio Greco per l'impugnazione della predetta Sentenza, il quale prevede un costo complessivo di euro 7.446,64 (di cui euro 286,40 per CAP 4%), oltre ad euro 1.165,50 per contributo unificato e bollo per l'iscrizione a ruolo ed euro 125,00 per contributo unificato e bollo ai fini della richiesta di inibitoria della Sentenza;
• il predetto preventivo è stato formulato in misura inferiore ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014;

Preso atto dell'orientamento espresso con la Sentenza della Corte di giustizia UE, 06.06.2019 n. C-264/18, secondo cui "*Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda i servizi forniti da avvocati, di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, dal considerando 25 di tale direttiva risulta che il legislatore dell'Unione ha tenuto conto del fatto che tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in determinati Stati membri, cosicché occorreva escludere tali servizi legali dall'ambito di applicazione della direttiva in parola. A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*";

Ritenuto di dover garantire le ragioni dell'Ente, mediante l'impugnazione della Sentenza di cui sopra;

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
• il D.Lgs. n. 36/2023;

Con voto unanime reso nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. di dare atto che questo Ente, con riferimento alla Sentenza 827/2026, pubblicata il 2.03.2026, pronunciata dal Tribunale Civile di Lecce nell'ambito del giudizio RG 7775/2023, notificata con ota acquisita al prot. 3729 del 5.03.2026, dall'avv. Vincenzo Albertone in nome e per conto di [redacted], intende intraprendere ogni tipo di azione giudiziale e/o stragiudiziale che sia necessaria per la tutela dei propri diritti, autorizzando, in particolare, la proposizione dell'appello avverso la stessa, con istanza di inibitoria;

3. di nominare, per le finalità di cui al punto 2, l'Avv. Giorgio Greco, c.f. GRCGRG60S16I549Q, con studio in Neviano, alla via Graziani;

4. di stabilire il compenso da riconoscere al legale nominato in euro 7.446,64 (di cui euro 286,40 per CAP 4%), oltre ad euro 1.165,50 per contributo unificato e bollo per l'iscrizione a ruolo ed oltre euro 125,00 per contributo unificato e bollo relativi alla istanza di inibitoria, dando atto che il compenso in questione risulta essere inferiore rispetto a quello previsto dai parametri minimi di cui al D.M. 5/2014;

5. di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l'adozione degli atti consequenziali, incluso l'impegno di spesa in favore del predetto avvocato;

6. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato al legale individuato;

7. Di procedere alla liquidazione e pagamento delle parcelle in unica soluzione sulla base di apposita fattura, a giudizio concluso, fatta salva la possibilità di corrispondere acconti;

Successivamente, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 10-03-2026

Il Responsabile del servizio
Fracella Maria Cristina

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 10-03-2026

Il Responsabile del servizio
Forte Enea

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. MANTA Laura	F.to Dott. GRECO Alessandro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 398

Li 13-03-026

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GRECO Alessandro

È copia conforme all'originale.
Lì,

SEGRETARIO GENERALE
Dott. GRECO Alessandro